

STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 fax 0805730819 Via Calceati, 133

70122 BARI e mail avv.tomapapa@tin.it

toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

MANDATO:

Avv. Emilio Toma

(TMOMI.F58A18A662V)

Avv. Loredana Papa

(PPALDN67B50L011N)

Anche disgiuntamente

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma

Ricorso

del Sindacato Avvocati di Bari, in persona del Segretario rappresentante legale pro-tempore, avv. Nicola Bonasia, con sede in Bari alla P.zza E. De Nicola, Palazzo di Giustizia, (p.i. 03650020724 c.f. 80019430729), dell'AIGA Sezione Bari in persona del Presidente p.t., avv. Roberto Tartaro, con sede in Bari alla P.zza E. De Nicola, Palazzo di Giustizia, (c.f. 93255050721), nonché dell'avv. Luigi Pansini, nato a Bari il 23.09.1968 (c.f. PNSLGR68P23A6621), dell'avv. Gaetano Di Muro, nato a Morcone (BN) il 09.01.1944 (c.f. DMRGTN44A09F717F), dell'avv. Tommaso Pontassuglia, nato a Bari il 2.8.1970 (c.f. PNTTMS70M02A662V), dell'avv. Antonella Convertino, nata a Fasano il 20.4.1971, (c.f. CNVNNL71D60D508J), dell'avv. Luigi Marino, nato a Pompei (NA) il 02.09.1969 (c.f. MRNLGU69P02G813K), dell'avv. Giuseppe Bentivoglio, nato a Bari il 20.1.1971 (c.f. BNTGPP71A20A662V), dell'avv. Lucilla Pavone, nata a Taranto il 19.10.1968 (c.f. PVNLLL68R59L049I), dell'avv. Mariantonietta Taranto, nata a Bari il 06.11.1975 (c.f. TRNMNT75S46A662Z), dell'avv. Iolanda Laura Pavone, nata a Taranto il 27.08.1965 (c.f. PVNI.DI.65M67L049P), dell'avv. Pasquale Barile, nato a Bari il 21.8.1959 (c.f. BRLPQL59M21A662R), dell'avv. Michelangelo Rufigliano, nato a Bari il 02.02.1954 (c.f. RTGMHL54B02A662A), dell'avv. Maria Amorese, nata a Bari il 18.12.1962 (c.f. MRSMRA62F58A662S), dell'avv. Marcello Tedesco, nato a Bari il 27.12.1970 (c.f. TDSCML70T27A662D), dell'avv. Antonio Bellomo, nato a Bari il 28.4.1965 (c.f. BLLNTN65D28A662Z), dell'avv. Emmanuele Virgintino, nato a Bari il 26.04.1960 (c.f. VRGMNL60D26A662U), dell'avv. Mariavalentina De Renzo, nata a Bari il 22.01.1978 (c.f. DRNMVL78A62A662K), dell'avv. Simona De Napoli, nata a Bologna il 26.09.1977 (c.f. DNPSMN77P66A944Y), dell'avv. Francesco Saverio Polito, nato a Bari il 29.10.1969 (c.f. PLTFNC69R29A662G), dell'avv. Luigi Avenia, nato a Bari il 06.05.1982 (c.f. VNAI.GU82E06A662L), dell'avv. Francesco Maione, nato a Bari il 05.03.1964 (c.f. MNAFNC64C05A662S), dell'avv.

Vi delego a rappresentarci e difenderci nel giudizio di cui al presente atto innanzi al TAR Lazio - Roma, di cui previa lettura autorizziamo la sottoscrizione. Vi conferiamo ogni facoltà come per legge ivi compresa quella di nominare altri procuratori, proporre motivi aggiunti e rinuncia al ricorso. Dichiariamo inoltre di essere edotti, ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, che il trattamento o/o comunicazione dei dati personali e/o identificativi e/o sensibili avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e sarà utilizzato ai soli fini del presente incarico.

Illeggiamo domicilio con Voi in Roma alla via Corsaria n. 2 (c/o Studio Flacidi)

Sindacato Avvocati Bari
 il Segretario
 Avv. Nicola Bonasia

Handwritten signatures:
 Nicola Bonasia
 Roberto Tartaro
 Luigi Pansini
 Gaetano Di Muro
 Antonella Convertino
 Luigi Marino
 Giuseppe Bentivoglio
 Lucilla Pavone
 Mariantonietta Taranto
 Iolanda Laura Pavone
 Pasquale Barile
 Michelangelo Rufigliano
 Maria Amorese
 Marcello Tedesco
 Antonio Bellomo
 Emmanuele Virgintino
 Mariavalentina De Renzo
 Simona De Napoli
 Francesco Saverio Polito
 Luigi Avenia
 Francesco Maione
 Sono autentici
 Loredana Papa

Vincenzo Bonifacio, nato a Bari il 21.5.1967 (c.f. BNFVCN67E21A662U), dell'avv. Fabio Fiore, nato a Bitonto (BA) il 06.04.1976 (c.f. FRIFBA76D06A893E), dell'avv. Francesco Troysi, nato a Canosa di Puglia (BA) il 12.12.1976 (c.f.: TRYFNC76T12B619H), dell'avv. Anna Maria Loverro, nata a Modugno (BA) il 24.06.1978 (c.f.: LVRNMR78II64F262D), dell'avv. Francesca Antonia Elia, nata a Bari il 15.06.1985 (c.f.: LEIFNC85II55A662J), dell'avv. Pierluigi Vulcano, nato a Longobucco il 05.11.1959 (c.f. VLCPLG59S05E678N), dell'avv. Francesco Amodio, nato a Bari il 3.1.1961 (c.f. MDAFNC61A03A662V), dell'avv. Francesco Abbatista, nato a Bitonto (BA) il 12.04.1980 (c.f.: BBTFNC80D12A893F), dell'avv. Giuseppe Stangarone, nato a Bari il 05.01.1983 (c.f. STNGPP83A05A662H), dell'avv. Carmela Grimaldi, nata a Bari l'11.05.1951 (c.f. GRMCML51E51A662F) e dell'avv. Daniele De Leonardis nato a Bari l'11.10.1964 (c.f. DLNDNL64R11A662W) tutti iscritti all'Albo degli Avvocati di Bari, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilio Toma (c.f.: TMOMLE58A18A662V) e Loredana Papa (c.f.: PPALDN67B50L011N) anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Cosseria n. 2 (c/o studio Placidi), come da mandati a margine del presente atto (recapiti ex art. 136 cpa pec: toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it fax 080-5730819)

contro

il Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente legale rapp.te p.t. con sede in Roma (c.f.: 80409200583)

per l'annullamento previa sospensione

del Regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa dell'11.12.2015 e pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale Forense in data 12.02.2016, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente.

Fatto

La legge 31.12.2012 n. 247 contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ha disciplinato, tra l'altro, gli organi e le funzioni

Vi delego a rappresentarci e difenderci nel giudizio di cui al presente atto innanzi al TAR Lazio - Roma, di cui previa lettura autorizziamo la sottoscrizione. Vi conferiamo ogni facoltà come per legge ivi compresa quella di nominare altri procuratori, proporre motivi aggiunti e rinvio al ricorso.

Dichiariamo inoltre di essere edotti, ex art. 13 l. n. 196/2003, che il trattamento c/o comunicazione dei dati personali c/o identificativi c/o sensibili avverrà mediante strumenti manuali, informativi e telematici e sarà utilizzato ai soli fini del presente incarico. Eleggiamo domicilio con Voi in Roma alla via Cosseria n. 2 (c/o Studio Placidi)

Autore Placidi
Emilio Toma
Loredana Papa
Simone De Nappi
Francesco Sciro
Avv. Elia
Vincenzo Bonifacio
Anna Maria Loverro
Francesco Troysi
Anna Maria Loverro
Francesco Troysi
Francesco Troysi
Francesco Troysi

MANDATO:
Avv. Emilio Toma
(TMOMLE58A18A662V)
Avv. Loredana Papa
(PPALDN67H501.011N)
Anche disgiuntamente

degli ordini forensi, prevedendo in particolare -e per quanto qui rilevi- in relazione al Consiglio Nazionale Forense, di seguito CNF, la natura giuridica (art. 24), la durata e la composizione (art. 34), i compiti e le prerogative (art. 35), la competenza giurisdizionale (art. 36), il funzionamento (art. 37), l'eleggibilità e l'incompatibilità (art. 38).

Del tutto inopinatamente, in assoluta carenza di potere il CNF ha adottato, nella seduta dell'11.12.2015, il Regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza, "comparso" nella pagina dedicata del sito web istituzionale del CNF dopo l'11.2.2016, ma entrato in vigore già l'1.1.2016 quanto agli effetti economici dello stesso.

Con detto regolamento il CNF ha attribuito:

- (art. 3) ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza per tutte le attività in cui il mandato determinato in misura forfettaria come segue:

1. Presidente	euro 90.000,00
2. Vicepresidente	euro 50.000,00
3. Consigliere Segretario	euro 75.000,00
4. Tesoriere	euro 50.000,00

- (art. 4) ai consiglieri nazionali, per tutte le sedute alle quali partecipano, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza fissato in euro 650,00 per ogni seduta amministrativa del Consiglio e per ogni seduta giurisdizionale del Consiglio.

Il Regolamento adottato dal CNF nella seduta dell'11.12.2015, e segnatamente le disposizioni contenute negli artt. 3, 4, 5 e 6, si appalesano illegittimi e gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti tutti.

Sicché le associazioni ricorrenti che, per statuto agiscono per la tutela degli interessi degli avvocati, nonché i singoli avvocati ricorrenti, avendone interesse, sono costretti ad adire Codesto Ecc.mo TAR per chiedere l'annullamento del Regolamento del CNF sopra specificato, in *parte qua*, previa sospensione per i seguenti motivi in

Diritto

Vi delego a rappresentarci e difenderci nel giudizio di cui al presente atto innanzi al TAR Lazio - Roma, di cui previa lettura autorizziamo la sottoscrizione. Vi conferiamo ogni facoltà come per legge ivi compresa quella di nominare altri procuratori, proporre motivi aggiunti e rinuncia al ricorso. Dichiariamo inoltre di essere edotti, ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, che il trattamento e/o comunicazione dei dati personali e/o identificativi e/o sensibili avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici e sarà utilizzato ai soli fini del presente incarico.

Eleggiamo domicilio con Voi in Roma alla via Cassaria n. 2 (c/o Studio Placidi)

Emilio Toma
Loredana Papa
Luca de Luca

SONO AUTENTICHE

Luca de Luca

STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805211787 - fax 0805730819 Via Calefati, 133

70122 BARI e-mail avv.tomapapa@tin.it

toma.cirolio@avvocatibari.legalmail.it papa.koredana@avvocatibari.legalmail.it

Assoluta carenza di potere - Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 24, 35, 37 della legge 31.12.2012 n. 247; Artt. 18, 20, 21, 22 del D.Lgs. n. 1944 n. 382; Artt. 42, 43, 44, 45, 46, 79 del R.D. 22.1.1934 n. 37; artt. 52 e ss. del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578; art. 1, 2, 3, 6bis, 21septics della legge 7.8.1990 n. 241; art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) - Violazione dei principi generali di correttezza, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa - Eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria, conflitto di interesse, ingiustizia manifesta.

1. L'art. 24 della legge n. 247/2012 dispone che:

1. *Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.*
2. *L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.*
3. *Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia.*

L'art. 35 della medesima legge elenca i compiti del CNF, attribuisce al CNF il potere di adottare i regolamenti interni per il proprio funzionamento ed i regolamenti espressamente e dettagliatamente indicati e al comma 2, precisa che *nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:*

- a) *a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;*
- b) *a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;*
- c) *a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.*

STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calefati, 133

70122 BARI e-mail avv.tomapapa@tin.it

toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.lorndana@avvocatibari.legalmail.it

2. Nessuna norma prevede che ai componenti il CNF spetti, oltre al rimborso delle spese, altresì la corresponsione di alcun emolumento.

Ne consegue l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per ricorrenza di ognuno dei rubricati vizi (carezza di potere e violazione art. 35 citato).

3. La sola lettura delle citate norme rende, comunque, evidente come il CNF risulti sfornito del potere di adottare il Regolamento impugnato che, pertanto, si appalesa nullo e comunque illegittimo, altresì per violazione dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990 (difetto assoluto di attribuzione), in quanto in netto contrasto con le norme di legge attributive di funzioni e compiti al CNF.

Ed invero:

a. La legge professionale indica, negli articoli sopra richiamati, le materie in cui il CNF è titolare del potere regolamentare: trattasi di una elencazione tassativa, con la conseguenza che al di fuori delle materie ivi espressamente indicate non sussiste alcun potere regolamentare del CNF.

La disciplina di (eventuali) compensi ai membri del CNF non è menzionata tra le materie attribuite dalla legge alla potestà regolamentare del CNF e non essendovi dubbio che si tratti di compensi e non di rimborsi spese.

b. Il potere regolamentare interno attribuito al CNF riguarda espressamente solo il proprio funzionamento: ai sensi dell'art. 37 della legge n. 247/2012 rubricata appunto *funzionamento* si fa riferimento alla funzione giurisdizionale, al controllo contabile e di gestione rimesso al collegio dei revisori, all'attività non giurisdizionale per la quale è ammessa l'istituzione di commissioni di lavoro. Si evince da tale disposizione che il potere regolamentare interno attribuito dalla legge al CNF, per il suo funzionamento, attiene esclusivamente alle regole di svolgimento delle udienze per l'esercizio dell'attività giurisdizionale, alle pronunce sui ricorsi, all'attività del collegio dei revisori, allo svolgimento dell'attività amministrativa attraverso commissioni di lavoro.

Di sicuro tra le regole e le modalità per assicurare il *funzionamento* del CNF non vi è la previsione di un (lauto) compenso per i consiglieri che evidentemente esula dal funzionamento del Consiglio come descritto nello stesso art. 37 citato che risulta così anch'esso violato.

STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calabati, 133

70122 BARI e-mail avvionapapa@tin.it

toma.emilio@avvocati.bari.legalmail.it napa.loredana@avvocati.bari.legalmail.it

c. Nemmeno in senso inverso può desumersi dalla circostanza che il CNF sia autorizzato dalla legge a stabilire la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati ed i diritti per il rilascio di certificati e copie nella misura strettamente necessaria per coprire le spese della gestione.

Trattasi, come evidente, di potestà caratterizzata da assai differente natura e finalizzata alla copertura delle spese necessarie alla gestione. Tra queste di certo non possono ritenersi ricomprese quelle afferenti l'attribuzione di un compenso e ancor meno la sua determinazione, in ragione della mancanza sia di una norma che prevede l'attribuzione di alcun emolumento ai componenti del CNF che di una norma che attribuisce il potere di provvedere in materia allo stesso CNF.

4. Neppure potrebbe ravvisarsi nell'art. 79 del R.D. n. 37/1934 la fonte normativa giustificativa della determinazione del CNF di autoliquidarsi il compenso per le funzioni esercitate.

Al contrario riviene da detta norma un'ulteriore conferma dell'illegittimità del regolamento impugnato.

Ed invero l'art. 79 del R.D. n. 37/1934 dispone *che ai componenti del Consiglio nazionale forense e ai membri delle commissioni per gli esami di avvocato e procuratore, che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato è corrisposto ... un gettone di presenza di lire 1.000 per ogni giorno di adunanza.*

Il RD n. 37/1934, in cui tale norma risulta inserita, contiene norme integrative e di attuazione del r.d. n. 1578/1933; quest'ultimo, nel titolo V, disciplina la commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, prevedendo che essa è composta da 15 avvocati nominati con decreto reale su proposta del Ministro di grazia e giustizia e che il Ministro di grazia e giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria e ad ogni altra necessità per il funzionamento di essa.

Il citato art. 79 del R.D. n. 37/1934 deve ritenersi del tutto superato e ormai incompatibile con il nuovo impianto normativo determinato dalla riforma

dell'ordinamento della professione forense e segnatamente dalla legge n. 247/2012.

Sia sufficiente rilevare come il gettone di presenza fosse riconosciuto in un sistema in cui i componenti della commissione erano nominati con decreto reale e le spese di gestione della commissione erano a carico del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il travolgimento di tale sistema (dapprima con il DLGT n. 382/1944 e poi con la legge n. 247/2012) e la sua sostituzione con il differente sistema dell'elezione dei componenti del CNF da parte dei Consigli dell'Ordine ha evidentemente travolto anche ogni disposizione accessoria e strettamente connessa ad esso.

Tra queste certamente quella che prevedeva l'erogazione da parte del Ministro e in favore dei componenti la commissione centrale di un gettone di presenza. Che di travolgimento si sia trattato è dimostrato dalla circostanza che con la legge n. 247/2012, oltre a riconfermare il sistema di elezione del CNF, si è espressamente attribuita a questo la natura di ente pubblico non economico, ne è stata sancita l'autonomia finanziaria e patrimoniale, sono stati introdotti stringenti limiti alla sua potestà regolamentare.

Tali elementi singolarmente e nel loro complesso determinano l'evidente incompatibilità della norma di cui all'art. 79 citato che, invece, prevedeva la liquidazione del gettone di presenza ai consiglieri nazionali forensi, di nomina regia, a carico del Ministero di Grazia e Giustizia.

5. Ma anche ove si volesse ritenere ancora applicabile la norma di cui al citato art. 79, il regolamento impugnato risulterebbe illegittimo proprio per violazione della stessa.

Ed invero la norma ha previsto un importo definito del gettone di presenza: cosicché ogni altra differente determinazione in ordine alla quantificazione di tale importo sarebbe (come in effetti è) illegittima per violazione di legge, non avendo questa attribuito ad alcuno (e tantomeno al CNF) il potere di rideterminare lo stesso.

STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calafati, 133

70122 BARI e-mail avv.toma.papa@tin.it

toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loreana@avvocatibari.legalmail.it

Nemmeno tale norma ha previsto un meccanismo di adeguamento automatico e comunque il provvedimento impugnato non ha inteso (e non avrebbe potuto) applicare tale meccanismo.

6. Per altro profilo, occorre rilevare come la norma in esame (art. 79 citato) abbia riconosciuto ai consiglieri un gettone di presenza, dell'importo ivi indicato, per ogni giorno di adunanza, così evidentemente collegando il riconoscimento del gettone all'attività di adunanza effettivamente svolta da ciascun consigliere.

La legge, inoltre, non ha operato alcuna distinzione tra i consiglieri per le cariche ricoperte all'interno del consiglio, attribuendo il gettone in ragione della partecipazione all'adunanza, indipendentemente dalla carica.

Sicché si appalesa evidente la violazione della predetta norma da parte del regolamento impugnato che, invece, all'art. 3 ha riconosciuto, pur definendola *gettone di presenza*, un'indennità di carica in misura forfettaria ai consiglieri che rivestono la carica di presidente, vice presidente, consigliere segretario, tesoriere, svincolata dall'attività di *adunanza*.

7. La natura di ente pubblico attribuita espressamente dalla legge professionale al CNF *con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale*, impone al CNF di agire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, buona amministrazione che devono informare l'attività della pubblica amministrazione e degli enti a questa equiparati.

Cosicché che al CNF non compete l'attribuzione e la determinazione di un compenso (sotto qualsiasi forma) per i propri componenti è confermato dalla circostanza che un provvedimento di tal genere sarebbe adottato in palese violazione (in effetti ricorrente) dei generali principi immanenti nell'ordinamento pubblicistico di imparzialità e di divieto di assumere determinazioni in situazioni di conflitto di interessi e comunque codificati nelle disposizioni di cui agli artt. 1 e 6bis della legge n. 241/1990 e all'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, per avere i componenti del CNF adottato una

STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calofari, 133

70122 BARI e-mail avv.toma@studiolegalmail.it

toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

determinazione in un'evidente situazione di conflitto di interessi sussistente per ciascuno di essi.

Tali norme dispongono:

- l'art. 1 della legge n. 241/1990: *l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*

La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

- l'art. 6 bis della legge n. 241/1990: *il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale;*

- l'art. 78 del D.lgs. n. 267/2000: *il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione ...*

Gli amministratori ... devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Gli artt. 1 e 6bis citati contengono una disposizione di carattere generale applicabile anche alla fattispecie in esame, stante la natura, espressamente attribuita dalla legge al CNF, di ente pubblico.

Altresì risulta certamente applicabile all'ipotesi in esame il principio, strettamente correlato all'obbligo di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, contenuto nell'art. 78 citato.

STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA PAPA

0805241787 - fax 0815731819 Via Calefati, 133

70122 BARI e-mail avv.tomapapa@tin.it

toma.antonio@avvocatibari.legalmail.it papa.lorisciana@avvocatibari.legalmail.it

I consiglieri componenti il CNF si trovano, infatti, in evidente conflitto di interessi rispetto all'adozione di qualsiasi decisione in merito a compensi attribuiti a se stessi in ragione della carica ricoperta e dell'espletamento delle funzioni ad essa connesse.

Tanto oltre a sorreggere la dedotta tesi dell'assoluta carenza di potere rende, per altro profilo, illegittimo il provvedimento impugnato per la ricorrenza di ognuno dei vizi denunciati e dei profili di eccesso di potere rubricati.

8. Il regolamento impugnato si appalesa del tutto privo di motivazione e di istruttoria e così in contrasto con le norme in epigrafe indicate nonché con i principi che regolano l'azione amministrativa.

Il regolamento si limita, con gli artt. 3 e 4, a riconoscere un gettone di presenza (in realtà un vero e proprio compenso) ai componenti dell'ufficio di Presidenza e ai consiglieri nazionali senza però fornire neppure una sintetica indicazione delle ragioni che possano giustificare la decisione assunta e senza per di più indicare in che modo e sulla scorta di quali elementi istruttori sia stato determinato il meccanico calcolo del compenso e l'importo dello stesso.

Il provvedimento impugnato è così stato reso in assai evidente difetto di istruttoria e di motivazione e con ricorrenza di ognuno dei rubricati profili dell'eccesso di potere.

Tali omissioni che già di per sé inficiano il regolamento impugnato sotto i profili di cui in rubrica si appalesano ancor più gravi ove si consideri come nella lunga storia del Consiglio Nazionale Forense nessuna norma di legge o regolamentare abbia mai attribuito ai componenti dello stesso un compenso per l'espletamento delle funzioni inerenti la carica ricoperta.

9. Con D.L. n. 78/2010 si è disposto (art. 6):

- che la partecipazione agli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici è onorifica,
 - che può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente,
- che eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calefati, 133

70122 BARI e-mail avv.tomasg@tin.it

toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.katuziana@avvocatibari.legalmail.it

E' noto a chi scrive che la suddetta normativa è applicabile certamente alle pubbliche amministrazioni e agli enti anche privati ma che ricevano contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze e che pertanto possa apparire dubbia la sua applicazione nella fattispecie in esame.

Ma risulta altresì certo che la normativa richiamata ha da un lato sancito la natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali e dall'altro ha indicato una misura del gettone di presenza ritenuta congrua e in qualche misura giustificata.

Da tale principio si ricava allora la conferma dell'assoluta illiceità ed illegittimità del regolamento impugnato dal CNF in carenza di potere, in una situazione di conflitto di interessi in capo a ciascuno dei componenti del Consiglio che lo ha adottato, senza alcuna giustificazione che spieghi il perché il CNF, a dispetto di una norma di legge che ritiene la partecipazione agli organi collegiali delle P.A. onorifica, abbia invece ritenuto necessario attribuire, senza alcuna motivazione, ai componenti il CNF, qualificato dalla legge come ente pubblico, un compenso e sulla scorta di quali elementi giustificativi abbia ritenuto di attribuire il valore indicato, che supera in maniera a dir poco abnorme la misura del gettone di presenza determinato dalla legge.

Davvero non si comprende come si possa giustificare un operato così evidentemente in contrasto con le più elementari norme e principi di corretta azione amministrativa.

Non si trascuri la circostanza che il regolamento impugnato è entrato in vigore, quanto agli effetti economici, ben prima della pubblicazione sul sito avvenuta con gravissimo ritardo (solo a metà febbraio 2016) anche rispetto all'adozione dello stesso (11.12.2015).

Sull'istanza cautelare.

Il ricorso appare assistito oltre che dal fumus boni iuris per quanto sopra esposto dal presupposto del danno grave ed irreparabile.

1. Come evidenziato in fatto, il Regolamento impugnato è già entrato in vigore quanto agli effetti economici dall'1 gennaio 2016, con la conseguenza che

STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calafati, 133

70122 BARI e-mail avv.toma.papa@tin.it

toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

graverà sugli avvocati l'onere di coprire, attraverso il proprio diretto contributo, i maggiori oneri finanziari del CNF determinati dal gettone di presenza introdotto.

I tempi necessari per la definizione nel merito della vicenda con l'evidente difficoltà di recuperare quanto già incassato dai consiglieri in applicazione del regolamento impugnato, determina l'irreparabilità del danno.

2. L'erogazione dei previsti compensi comunque determinerà una sottrazione di risorse economiche che il CNF diversamente dovrebbe utilizzare per il perseguimento dei propri fini istituzionali a tutela della professione forense.

Tale sottrazione costituisce certamente danno grave ed irreparabile per i ricorrenti e per tutti gli appartenenti all'ordine forense in quanto è evidentemente irrisarcibile il danno provocato dalla conseguente minore attività dello stesso CNF nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

Si consideri altresì come il bilancio del CNF non sia soggetto ad alcuna forma di approvazione esterna allo stesso CNF a differenza di quanto previsto per i bilanci dei Consigli dell'Ordine che sono approvati dall'assemblea di tutti gli iscritti.

P. Q. M.

Si chiede l'accoglimento del ricorso, nei limiti dell'interesse come dedotto e così l'annullamento del regolamento del CNF impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio e con restituzione della somma versata a titolo di contributo unificato.

Si chiede altresì la sospensione del regolamento impugnato atteso il danno grave ed irreparabile che esso arreca alla sfera giuridica e patrimoniale dei ricorrenti.

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato in misura fissa.

Bari-Roma, 31 marzo 2016


Avv. Emilio Toma



Avv. Loredana Papa

RELATE DI NOTIFICA

Io sottoscritta avv. Loredana Papa, con studio in Bari alla via Calefati n. 133, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bari, autorizzata alla notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ai sensi della L. 21.01.1994 n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con deliberazione del 25.02.2009, nella qualità di difensore del Sindacato Avvocati di Bari, in persona del Segretario rappresentante legale pro-tempore, avv. Nicola Bonasia, dell'AIGA Sezione Bari in persona del Presidente p.t., avv. Roberto Tartaro, nonché dell'avv. Luigi Pansini, dell'avv. Gaetano Di Muro, dell'avv. Tommaso Pontassuglia, dell'avv. Antonella Convertino, dell'avv. Luigi Marino, dell'avv. Giuseppe Bentivoglio, dell'avv. Lucilla Pavone, dell'avv. Mariantonietta Taranto, dell'avv. Iolanda Laura Pavone, dell'avv. Pasquale Barile, dell'avv. Michelangelo Rutigliano, dell'avv. Maria Amorese, dell'avv. Marcello Tedesco, dell'avv. Antonio Bellomo, dell'avv. Emmanuele Virgintino, dell'avv. Mariavalentina De Renzo, dell'avv. Simona De Napoli, dell'avv. Francesco Saverio Polito, dell'avv. Luigi Avenia, dell'avv. Francesco Maione, dell'avv. Vincenzo Bonifacio, dell'avv. Fabio Fiore, dell'avv. Francesco Troysi, dell'avv. Anna Maria Loverro, dell'avv. Francesca Antonia Elia, dell'avv. Pierluigi Vulcano, dell'avv. Francesco Amodio, dell'avv. Francesco Abbatisa, dell'avv. Giuseppe Stangarone, dell'avv. Carmela Grimaldi e dell'avv. Daniele De Leonardis ho notificato copia conforme del suddetto ricorso:

- al **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**, presso il Ministero della Giustizia, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma (00186) alla Via Arenula n. 71 ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778955-4 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 325

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA


0805241787 - fax 0805730819 Via Cedefati, 133

70122 BARI e-mail avv.tomapapa@tin.it

toma.camillo@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

- al **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**, in persona del Presidente p.t. in Roma (00186) alla Via del Governo Vecchio n. 3 ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778956-5 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 326

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



- al **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona Ministro p.t., nel domicilio *ex lege* presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma (00186) alla Via dei Portoghesi n. 12 ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778957-7 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 327

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **MASCHERIN ANDREA**, nel Suo domicilio in Udine (UD) alla Via Cavour n. 26 (33100) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778958-8 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 328

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calefati, 133


70122 BARI e-mail avv.tomapapa@tin.it

toma.ernilio@avvocati.bari.legalmail.it papa.loredana@avvocati.bari.legalmail.it

-all'Avv. **LOGRIECO FRANCESCO**, nel Suo domicilio in Molfetta (BA) al Corso Umberto I° n. 19 (70056) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778959-9 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 329

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **PICCHIONI GIUSEPPE**, nel Suo domicilio in Modena (MO) alla Via Battisti n. 68 (41121) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778960-1 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 330

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **CAPRIA ROSA**, nel Suo domicilio in Pisa (PI) al Lungarno Sonnino n. 5 (56125) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778961-2 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 331

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA


0805241787 - fax 0805730819 Via Calefati, 133

70122 BARI e-mail avvotomapapa@tin.it

toma.emilio@avvocatibari.lcpalmail.it papa.loredana@avvocatibari.lcpalmail.it

-all'Avv. **IACONA GIUSEPPE GAETANO**, nel Suo domicilio in Caltanissetta (CL) alla Via E. De Nicola n. 17 (93100) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778962-3 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 332

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **ALLORIO CARLO**, nel Suo domicilio in Milano (MI) alla Via Cappuccio n. 18 (20123) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778963-4 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 333

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **AMADEI FAUSTO**, nel Suo domicilio in Mantova (MN) alla Via Valsesia n. 61 (46100) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778964-5 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 334

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calcabi, 133


70122 BARI e-mail avvotomapapa@tin.it

roma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

-all'Avv. **BAFFA ANTONIO**, nel Suo domicilio in Cosenza (CS) alla Via
Cuttaneo n. 82 (87100) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio
postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778965-6 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 335

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **BROCCARDO CARLA**, nel Suo domicilio in Bolzano (BZ) alla
Via Mancini n. 5 (39100) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio
postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778966-8 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 336

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **CAIA FRANCESCO**, nel Suo domicilio in Napoli (NA) alla Via
Chiatamone n. 6 (80121) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio
postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778967-9 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 337

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calceani, 133


70122 BARI e-mail avv.toma.papa@tin.it

toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

-all' **Avv. CALABRO' DAVIDE**, nel Suo domicilio in Frosinone (FR) alla Via Adige n. 41 (03100) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778968-0 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 338

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all' **Avv. CERE' DONATELLA**, nel Suo domicilio in Roma (RM) alla Via Agostino Depretis n. 60 (00184) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778969-1 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 339

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all' **Avv. DEL PAGGIO LUCIO**, nel Suo domicilio in Teramo (TE) alla Via Paladini n. 37 (64100) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778970-3 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 340

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 fax 0805730819 Via Calefati, 133


70122 BARI e-mail avvotomapapa@tin.it

toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

-all'Avv. **DE MICHELE ANTONIO**, nel Suo domicilio in Termoli (CB) alla Via Molise n. 19 (86039) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778971-4 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 341

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VERIFICAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **ESPOSITO ANGELO**, nel Suo domicilio in Taranto (TA) alla Via Regina Margherita n. 51 (74123) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778972-5 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 342

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VERIFICAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **GAZIANO ANTONINO**, nel Suo domicilio in Agrigento (AG) alla Via Imera n. 217 (92100) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778973-6 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 343

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VERIFICAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calefati, 133


70122 BARI e-mail avvotomapapa@tin.it

toma.ernilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

-all'Avv. **GERACI DIEGO**, nel Suo domicilio in Catania (CT) alla Via G.
D'Annunzio n. 62 (95128) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio
postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778974-7 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 344

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **LABRIOLA GIUSEPPE DOMENICO**, nel Suo domicilio in Tursi
(MT) alla Via Roma n. 244 (75028) ivi spedendone copia conforme a mezzo
del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778975-9 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 345

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **LOSURDO ANNA**, nel Suo domicilio in Bari (BA) alla Via Dante
n. 87 (70122) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in
busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778976-0
spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 346

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA


0805241787 - fax 0805730819 Via Calcabri, 133

70122 BARI e mail avvtomapapa@tin.it

toma.erdino@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

-all'Avv. **MARULLO DI CONDOJANNI FRANCESCO**, nel Suo domicilio in Messina (ME) alla Via Cavalieri della Stella n. 33 (98122) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778977-1 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 – Cron. n. 347

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **MASI MARIA**, nel Suo domicilio in Sant'Anastasia (NA) alla Via Nicolò Paganini n. 2 (80048) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778990-7 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 – Cron. n. 348

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **MERLI ENRICO**, nel Suo domicilio in Tortona (AL) alla Via Bandello n. 2 (15057) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778978-2 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 – Cron. n. 349

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calefati, 133


70122 BARI e-mail avv.tomasapapa@tin.it

toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

-all'Avv. **ORLANDO CARLO**, nel Suo domicilio in Perugia (PG) alla Via Bartolo n. 10-16 (06122) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778980-5 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 350

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **PARDI ARTURO**, nel Suo domicilio in Pesaro (PU) alla Via Giusti n. 11 (61121) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778979-3 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 351

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **PASQUALIN ANDREA**, nel Suo domicilio in Mestre-Venezia (VE) al Viale Ancona n. 17 (30172) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778981-6 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 352

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA


0805241787 fax 0805730819 Via Calefati, 133

70122 BARI e-mail avvtomapapa@tin.it

toma.cmliv@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

-all'Avv. SALAZAR MICHELE, nel Suo domicilio in Reggio Calabria (RC) alla Via De Ruggero n. 9 (89125) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778982-7 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 353

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VERIFICAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. SAVI STEFANO, nel Suo domicilio in Genova (GE) alla Piazza Dante n. 8/8 (16121) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778983-8 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 354

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VERIFICAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. SECCHIERI CARLA, nel Suo domicilio in Padova (PD) alla Via Davila n. 17 (35137) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76716778984-0 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 - Cron. n. 355

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VERIFICAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA PAPA

0805241787 - fax 0805730819 Via Calefati, 133


70122 BARI e-mail avvotomajapa@tin.it

toma.studio@avvocatibari.legalmail.it lpa.loredana@avvocatibari.legalmail.it

-all'Avv. **SICA SALVATORE**, nel Suo domicilio in Salerno (SA) alla Piazza
Caduti Civ. di Guerra n. 1 (84122) ivi spedendone copia conforme a mezzo del
servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778985-1 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 356

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **SIOTTO PRIAMO**, nel Suo domicilio in Nuoro (NU) alla Via
Mannu n. 24 (08100) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio
postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778991-8 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 357

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **SORBI FRANCESCA**, nel Suo domicilio in Monza (MB) alla Via
Pesa del Lino n. 2 (20900) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio
postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778986-2 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -

Cron. n. 358

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



STUDIO LEGALE TOMA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA


0805241787 - fax 0805730819 Via Calabresi, 133

70122 BARI e-mail avv@tomapapa@tin.it

toma.legalio@avvocatibari.legalmail.it papa.loredana@avvocatibari.lcpalmail.it

-all'Avv. **TINELLI CELESTINA**, nel Suo domicilio in Reggio Emilia (RE)
alla Via Emilia S. Pietro n. 18 (42121) ivi spedendone copia conforme a mezzo
del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778987-3 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -
Cron. n. 359

Avv. Loredana Papa




TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



-all'Avv. **VANNUCCI VITO**, nel Suo domicilio in Livorno (LI) alla Piazza
Attius n. 13 (57125) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio
postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n.
76716778988-4 spedita dall'Ufficio postale di BARI 5 in data 04.04.2016 -
Cron. n. 360

Avv. Loredana Papa



TIMBRO DI VALIDAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE

